



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 45/10 del 2.8.2016

Modifiche alle Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive - Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art.1, commi 16-32 e D.P.R. n. 160/2010.

Art. 1 – Finalità

Le presenti Direttive hanno lo scopo di adeguare la disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito denominato SUAP) in Sardegna, operando un raccordo fra la disciplina regionale e quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 127 del 30.6.2016 attuativo della L. n.124/2015 in materia di Conferenza di Servizi.

Pertanto, le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo trovano applicazione in Sardegna nei modi stabiliti dalle presenti Direttive.

Art. 2 – Disciplina della Conferenza di Servizi in ambito SUAP

L'articolo 11 e l'articolo 13 delle "Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive - raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il D.P.R. n. 160/2010" approvate con la Delib.G.R. n. 39/55 del 23.9.2011, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Nei casi previsti dall'art. 1, comma 24, della L.R. n. 3/2008, è sempre necessaria l'indizione di una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 1, comma 25, della L.R. n. 3/2008, e degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 per quanto non disciplinato nello stesso.

All'atto della presentazione della DUAAP, il software regionale di gestione della pratica on line rilascia una ricevuta automatica che attesta la presentazione della pratica e la presa in carico della stessa da parte del sistema, ma non abilita l'imprenditore all'avvio dell'attività. Qualora la pratica venga inviata via PEC, la notifica di consegna della PEC equivale alla ricevuta automatica.

In caso di procedimento mediante Conferenza di Servizi non è obbligatorio il rilascio della ricevuta definitiva firmata digitalmente; è tuttavia fatto salvo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le dichiarazioni di conformità dell'intervento devono comunque essere presentate, tranne che per gli aspetti discrezionali strettamente dipendenti dall'esito della valutazione rimessa alla Conferenza di Servizi.

Ricevuta la DUAAP e verificata la completezza formale della pratica, entro due giorni lavorativi il SUAP trasmette telematicamente agli Enti Terzi la DUAAP debitamente compilata con i relativi allegati.

Entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della DUAAP il SUAP provvede all'indizione della Conferenza di Servizi.

La Conferenza di Servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalità asincrona, ed in particolare:

- a) entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione, le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta formulata in tempo utile sospende il decorso del termine di cui alla lettera b) per tutte le amministrazioni coinvolte, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990;
- b) entro il termine di quindici giorni lavorativi di cui all'art. 1, comma 25, della L.R. n. 3/2008 decorrente dalla data di indizione, le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, nella forma di parere tecnico privo di natura provvedimento autonomo relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell'amministrazione, a prescindere dall'esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla medesima Conferenza;
- c) all'atto di indizione della Conferenza di servizi il SUAP comunica alle amministrazioni interessate la data della eventuale riunione in modalità sincrona, da fissarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Nei casi di cui alla lettera a), l'Amministrazione interessata formula la richiesta al SUAP, il quale provvede a formalizzarla al cittadino fissando il termine per provvedere, comunque non superiore a trenta giorni. Entro due giorni dalla trasmissione dei nuovi documenti da parte dell'interessato, il SUAP provvede all'inoltro a tutte le amministrazioni coinvolte, esplicitando il nuovo termine entro cui rendere le determinazioni e comunicando l'eventuale nuova data per la Conferenza in modalità sincrona; da tale momento, ovvero dal decorso infruttuoso del termine assegnato al cittadino per provvedere, riprende a decorrere il termine di cui alla lettera b).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le determinazioni di cui alla precedente lettera b) sono congruamente motivate e sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

In nessun caso è consentito ad un ente partecipante alla Conferenza di Servizi di subordinare la propria attività istruttoria, la trasmissione della propria determinazione o la partecipazione alla seduta in modalità sincrona alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della Conferenza, del parere di un'altra pubblica amministrazione partecipante alla medesima Conferenza.

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui alla precedente lettera b), ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni.

Recepite le determinazioni di tutte le amministrazioni tenute a esprimersi o scaduto il termine di cui alla precedente lettera b):

- qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'interessato abbia provveduto a recepire le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso e le stesse non comportino la necessità di ulteriori verifiche da parte delle altre amministrazioni coinvolte, il SUAP adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza;
- qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso fondati sull'assoluta incompatibilità dell'intervento e non superabili con prescrizioni o modifiche progettuali, il SUAP provvede direttamente ad emettere la determinazione di conclusione negativa della Conferenza, la quale produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990; qualora nei termini di cui al suddetto articolo l'interessato dovesse presentare eventuali osservazioni, il SUAP provvede a trasmetterle alle altre amministrazioni coinvolte e procede secondo le modalità di cui alla precedente lettera b), indicando nell'ulteriore determinazione conclusiva i motivi che hanno portato all'accoglimento o al rigetto delle osservazioni.

Fuori dei casi sopra indicati, il SUAP, previa convocazione delle amministrazioni coinvolte e dell'interessato, svolge, nella data fissata secondo le modalità di cui alla precedente lettera c), la riunione della Conferenza in modalità sincrona. Ove necessario, il SUAP può procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, anche a seguito di richiesta motivata dell'interessato o



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

delle altre amministrazioni, da formularsi entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione; in tal caso la seduta si svolge entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di convocazione.

La Conferenza di Servizi in modalità sincrona si svolge in seduta unica. È possibile aggiornare i lavori ad una ulteriore seduta esclusivamente laddove sia necessario apportare modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento. All'esito della seduta, il SUAP adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, considerando acquisito, a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante la fase asincrona, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

La determinazione motivata di conclusione del procedimento:

- deve essere adottata entro cinque giorni lavorativi dall'acquisizione di tutti i pareri, ovvero della decorrenza del termine di cui alla precedente lettera b), ovvero dalla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi;
- costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle pubbliche amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano espresse nella predetta Conferenza;
- indica espressamente tutti i titoli abilitativi acquisiti nel procedimento unico;
- deve contenere l'elenco dei documenti informatici allegati alla pratica, con le informazioni univoche di identificabilità di ciascuno di essi;
- deve essere generata in origine esclusivamente in formato digitale e sottoscritta digitalmente;

Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di settore, decorrenti a far data dall'adozione del provvedimento finale favorevole.

Per quanto non espressamente richiamato trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990.

Articolo 13 – Raccordo con le norme settoriali

Per i procedimenti rientranti nel campo di applicazione delle presenti Direttive, non trovano applicazione le disposizioni di natura procedurale contenute in leggi, regolamenti e direttive comunque difformi rispetto alla disciplina del procedimento unico.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sono fatti salvi gli effetti delle norme che prevedono iter e procedure che non possono essere gestiti con un procedimento di natura autocertificata, né che possono essere ricondotti ad una normale Conferenza di Servizi, ed in particolare:

- i provvedimenti di competenza del MIBAC e delle Soprintendenze; in tali casi la Conferenza di Servizi convocata dal SUAP ai sensi della L.R. n. 3/2008, si svolge secondo quanto previsto agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990. In particolare, nel caso di procedimento di autorizzazione paesistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, il termine di cui alla lettera b) dell'articolo 11 può essere elevato fino a novanta giorni per le autorizzazioni ordinarie e a sessanta giorni per quelle semplificate di cui al D.P.R. n. 139/2010. Sono fatte salve le procedure maggiormente semplificate concordate in maniera formale tra l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e la Soprintendenza;
- il riconoscimento ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 (Stabilimenti che trattano prodotti di origine animale), n. 183/2005 (Imprese del settore mangimi), n. 1069/2009 (Stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano) nonché i provvedimenti di modifica del riconoscimento già assegnato che presuppongono valutazioni di tipo igienico-sanitario. I suddetti procedimenti si svolgono in Conferenza di Servizi alla quale partecipano l'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - Servizio Prevenzione e la ASL, che provvede a effettuare la verifica in loco dei requisiti. Al termine della Conferenza, il SUAP trasmette l'esito della fase asincrona o il verbale della seduta all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai fini dell'assegnazione del numero di riconoscimento comunitario (approval number) e dell'aggiornamento degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti. L'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale provvede all'emissione della Determinazione di riconoscimento che viene trasmessa entro 7 giorni al SUAP il quale emette il provvedimento unico finale, allegando anche tale Determinazione, e notifica tale provvedimento all'imprenditore e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;
- le autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 193/2006 (Commercio all'ingrosso e vendita diretta di farmaci veterinari) e di cui alla legge n. 30/1991 e al relativo decreto attuativo D.M. n. 405/2000 (Riproduzione animale). I suddetti procedimenti si svolgono in Conferenza di Servizi alla quale partecipano l'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Servizio Prevenzione e la ASL, che provvede a effettuare la verifica in loco dei requisiti;
- le pubblicazioni all'albo pretorio telematico o al BURAS previste dalle norme di settore prima dell'emissione del provvedimento unico e ogni tipo di pubblicità legale ai sensi dell'art. 20, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- la classificazione delle strutture ricettive, ai sensi delle L.R. n. 22/1984 e n. 27/1998; in tali casi, la classificazione è autocertificata provvisoriamente dal tecnico abilitato e consente l'immediato avvio dell'attività, mentre il provvedimento definitivo è rilasciato, anche successivamente all'apertura, secondo il procedimento descritto dalle norme di settore;
- l'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie delle grandi strutture di vendita; tali istanze vengono presentate al SUAP, il quale provvede a convocare la Conferenza di Servizi simultanea ai sensi dell'art. 4, commi 5 e seguenti, della L.R. n. 5/2006, nei tempi e nei modi previsti dallo stesso articolo. In caso di esito positivo dei lavori della Conferenza, il SUAP provvede a convocare un'ulteriore Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei restanti atti abilitativi ai sensi del precedente art. 11;
- l'autorizzazione a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, nelle aree soggette a vincolo idrogeologico di cui all'art. 7 del R.D. n. 3267/1923 e all'art. 21 del R.D. n. 1126/1926. In tal caso, l'indizione della Conferenza di Servizi avviene al termine del periodo di pubblicazione del progetto all'albo pretorio. La pubblicazione del provvedimento finale integra la pubblicazione dell'autorizzazione prevista dall'art. 21 del R.D. n. 1126/1926;
- l'acquisizione di pareri di organismi collegiali quali la Commissione comunale o provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, la Commissione sulle materie esplodenti ed altri che si esprimono discrezionalmente su una delle materie di cui all'art. 1, comma 24, della L.R. n. 3/2008, escluse le commissioni di collaudo. In tali casi, si applicano i termini di cui all'art. 14-bis, comma 2, lettera c) della legge n. 241/1990;
- gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui agli artt. 4 e 5 delle Linee Guida approvate con la Delib.G.R. 27/16 dell'1.6.2011 "Linee guida attuative del decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", e modifica della Delib.G.R. n. 25/40 dell'1.7.2010": tali impianti rientrano nell'ambito di competenza del SUAP; in particolare, per impianti soggetti a PAS ai sensi degli articoli sopra richiamati, il titolo abilitativo acquisisce efficacia decorsi 20 giorni dalla presentazione della DUAAP, mentre per gli interventi considerati attività in edilizia libera va presentata una pratica SUAP in immediato avvio;"
- le autorizzazioni per la realizzazione di linee elettriche ai sensi della L.R. n. 43/1989. Nei casi in cui è necessaria la pubblicazione sull'albo pretorio o sul BURAS ai sensi dell'art. 1 della citata norma, i termini di cui all'art. 11 delle presenti direttive decorrono dal termine del periodo concesso per la presentazione di osservazioni ed opposizioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 43/1989;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo impone la necessità di emanare un bando ad evidenza pubblica, è fatta comunque salva tale procedura. Gli assegnatari provvedono, a seguito della comunicazione di aggiudicazione, laddove quest'ultima non sia di per sé sufficiente a consentire l'avvio dell'attività produttiva, ad inoltrare la DUAAP secondo le modalità previste dalle presenti Direttive;
- le autocertificazioni tese all'ottenimento delle licenze fiscali di cui al Testo Unico Accise; tali autocertificazioni devono essere presentate al SUAP, che provvede a inoltrarle all'Agenzia delle Dogane competente per territorio; tuttavia, la licenza fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Dogane deve sempre essere acquisita prima dell'avvio delle attività di cui al Testo Unico Accise;
- gli interventi ricadenti nelle aree perimetrare dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI); tali interventi sono di competenza del SUAP ai sensi del comma 24 della L.R. n. 3/2008; nei casi in cui le Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) prevedono che la redazione dello Studio di Compatibilità (SdC) idraulica o geologica e geotecnica sia facoltativa, l'imprenditore può rivolgersi – direttamente o per il tramite del SUAP – all'Ufficio competente al fine di richiedere una valutazione sulla necessità dello SdC. Qualora lo SdC non sia richiesto, la pratica SUAP può essere presentata in immediato avvio qualora l'intervento non preveda altre fattispecie da Conferenza di Servizi, mentre in caso di SdC obbligatorio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 delle presenti direttive.

Fermo restando l'elenco di cui sopra, in presenza di peculiari disposizioni amministrative settoriali, le norme procedurali previste dalle presenti Direttive devono essere opportunamente adattate al fine di garantire il rispetto delle specificità previste dalla norma settoriale. Il raccordo tra il procedimento unico e le normative settoriali è demandato al Coordinamento Regionale SUAP secondo le competenze di cui al successivo art. 21.